

**Roberto Caso, *Sabotaggio del software e reato di danneggiamento* (Nota a P. Torino, 23 ottobre 1989), in *Foro it.*, 1990, II, 462**

La sentenza porta alla ribalta un caso di computer crime (salvo poi a vedere se siano in esso riscontrabili gli estremi del reato di danneggiamento), offrendo il destro per alcune considerazioni preliminari.

L'espressione computer crimes o quella – più corretta, secondo un'autorevole voce dottrinale (cfr. LOSANO, *Il diritto privato dell'informatica*, in *Corso di informatica giuridica*, Torino, 1986, II, 147) – di computerrelated crimes indica i reati che hanno come oggetto o come strumento il calcolatore elettronico e mette a nudo le origini statunitensi di un'autonoma elaborazione scientifica all'interno del diritto penale (quest'ultima vanta, ormai, una vastissima letteratura; cfr., in proposito, le cifre fornite, alcuni anni fa, da LOSANO, *ibid.* La partizione generale qui riportata è di ordine pragmatico e risulta approntata dalla dottrina americana nell'ambito di numerosi tentativi classificatori: cfr., a riguardo, FRANCESCHELLI, *Computer e diritto*, Rimini, 1989, 248, *ivi*, in nota, anche brevi ragguagli sulla bibliografia tedesca).

La criminalità informatica appare, oggi, proteiforme ed ha assunto dimensioni preoccupanti, non foss'altro che per la vocazione dei sistemi informatizzati ad essere intercomunicanti e perciò suscettibili di essere colpiti a distanza (il tentativo di collegare in «rete» i personal computers sembra non essere decollato – la segnalazione è di FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 35 – mentre il problema si pone per la forzatura dei sistemi di sicurezza bancari, industriali o addirittura militari. A quest'ultimo proposito vale la pena osservare che il passo dalla finzione scenica di War Games alla realtà si è rivelato brevissimo, come testimoniano le malefatte, riportate dalla stampa di tutto il mondo, degli hackers più abili e pericolosi: un caso americano di un venticinquenne finito in prigione per aver messo a repentaglio la sicurezza nazionale è riportato da SARZANA, *Gli abusi nel settore informatico*, spunti per una ricerca criminologica e vittimologica, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 399, in nota). Nell'arcipelago di altri possibili esempi, basti focalizzare lo sguardo sulle truffe per mezzo dell'elaboratore elettronico e sui c.d. reati dei colletti bianchi – o se si preferisce white collar crime –, che consistono nelle spregiudicate quanto redditizie imprese criminali degli operatori finanziari, o, ancora, sugli attacchi contro la riservatezza e, più in generale, contro le banche dati (sul primo punto, in margine ad un caso di cronaca che ha come protagonisti negativi gli utenti di un servizio informatizzato, cfr. CORRIAS LUCENTE, *Bancomat e rilevanza penale dell'abuso da parte del correntista*, *id.*, 1985, 720; sul secondo punto va messo in rilievo che il versante legislativo italiano sembra volgersi verso una prima soluzione con la ratifica della convenzione europea n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati, eseguita in Italia con l. 21 febbraio 1989 n. 98: i problemi connessi con le banche dati, peraltro, sono a più vasto raggio, come mostra un consistente e variegato interessamento dottrinale all'argomento; cfr., tra i tanti titoli, AA.VV., *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985; M.M. CORRERA, P. MARTUCCI, *I reati commessi con l'uso del computer*, Milano, 1986; M. PETRONE, *Banche dati e tutela della privacy. Riflessi penalistici*, in *Dir. informazione e informatica*, 1988, 81; per interessanti spunti comparatistici sul tema, v. PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.*, 1987, IV, 357).

Anche la dottrina penalistica italiana (cfr., per uno sguardo d'insieme ai Computer crimes, MUCIARELLI, *Computer (disciplina giuridica del) nel diritto penale*, voce del *Digesto pen.*, Torino, 1988, 375, *ivi* esaurienti riferimenti bibliografici) ha dovuto, quindi, misurarsi con una realtà sociale permeata a tutti i livelli dall'uso dei sistemi informatizzati, la cui congenita vulnerabilità – derivante dall'intuibile impossibilità di trovare autodifese tecniche che reggano agli attacchi degli esperti passati al servizio del crimine (cfr., sui fragili baluardi tecnici, ROMANO, *I problemi connessi alla protezione tecnica dei programmi*, in AA.VV., *I programmi per elaboratore. Tutela degli utenti e*

delle «software houses», a cura di RUSSI e ZENO-ZENCOVICH, Milano, 1988, 169; LENNOX, I metodi tecnici per la protezione dei programmi, *ibid.*, 177; CASELLI, Il dolo informatico: come combattere il «computer crime», Milano, 1986) – appare amplificata dalla difficoltà nell'inquadramento di adeguate tutele giuridiche.

Per richiudere i varchi aperti nelle maglie repressive della legge – specie per ciò che concerne i «comportamenti [...] che restano, per così dire, circoscritti ai circuiti dell'elaboratore elettronico, avendo ad oggetto alterazioni dei programmi tali da provocare [...] funzioni aberranti o comunque diverse da quelle per le quali la macchina era stata programmata, e non necessariamente ulteriori finalità criminose» (così RAPISARDA, nota a Trib. Firenze 27 gennaio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 359: la sentenza è citata in motivazione) –, la dottrina prevalente propone l'introduzione di nuove norme penali, magari organicamente demandate alla punizione dei c.d. «reati elettronici» (cfr. SARZANA, *op. cit.*, 405; l'eterogeneità delle fattispecie criminose rende, però, vischioso il terreno della riforma e offre il fianco allo sviluppo di una legislazione poco coordinata come mostra l'esempio americano, nell'ambito del quale, peraltro, la maggiore incidenza del formante giurisprudenziale sembra poter supplire più elasticamente ai vuoti di tutela: cfr., in proposito, LOSANO, *op. cit.*, 148 s.). Non mancano, però, posizioni critiche verso una tale impostazione (uno spunto vivamente polemico si rinviene in MARINI, *Condotte di alterazione del reale aventi ad oggetto nastri ed altri supporti magnetici e diritto penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1986, 381: l'autore sembra propenso ad un'interpretazione evolutiva dei meccanismi sanzionatori già esistenti; l'opinione maggioritaria, peraltro, si sviluppa, il più delle volte, a ridosso del divieto di applicare alle norme penali il principio ermeneutico dell'analogia).

Dopo queste premesse di ordine generale, corre l'obbligo di far cenno ad un tema, anche questo ad ampio spettro, che per certi versi si salda alla fattispecie in rassegna: la tutela penale del software (per la distinzione tra hardware, software e firmware si rinvia a FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 33 s., 132 s.; sulla definizione giuridica di programma e sull'inopportunità di congelarla in una norma legislativa, cfr. l'ultimo progetto di direttiva Cee sul software, in *Dir. informazione e informatica*, 1989, 620).

L'approccio penalistico all'argomento specifico, che pare rivestire un ruolo di spicco – grazie ai consistenti interessi economici che ruotano intorno alle software houses, ossia le case produttrici di programmi – nella cerchia degli studi sulle condotte lesive del computer, prende le mosse da un concitato dibattito civilistico circa le barriere giuridiche da apporre alla dilagante clonazione del software, dibattito che, in un torno di tempo relativamente breve, ha assunto i caratteri del gigantismo (nell'alveo della contrapposizione tra tutela brevettuale e protezione da copyright sia la giurisprudenza sia la dottrina del nuovo e vecchio continente hanno versato fiumi d'inchiostro; qui basti rinviare, per un resoconto corredato da esaustivi riferimenti bibliografici, a RISTUCCIA e ZENO-ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990). Non a caso, nel profilarsi di una propensione giurisprudenziale – ma le polemiche non sono punto sopite – ad accordare la copertura da diritto d'autore, i primi echi in foro penale riguardavano l'applicazione dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, applicazione che, anche sulla scorta dell'imprimatur datole dalla Suprema corte (v. sent. 24 novembre 1986, *Siae c. Pompa*, *Foro it.*, 1987, II, 289, con nota critica di PARDOLESI, ivi anche riferimenti ai precedenti di merito: la pronuncia è commentata anche in *Dir. informazione e informatica*, 1987, 1058, da RINALDI, *La tutela penale del software fra interpretazione estensiva e interpretazione analogica*), ha avuto echi positivi sul piano dell'auspicata riforma della legge da ultimo citata (alcuni dei progetti di legge presentati finora prevedono l'estensione della disciplina del diritto d'autore ai programmi per computer e un inasprimento delle sanzioni penali contemplate dal citato articolo; in questa direzione si muove il disegno di legge, in articolo unico, 21 novembre 1989 n. 4367; da ricordare, poi, in quanto probabilmente applicabile al software, l'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che ha abrogato la lett. e) dello stesso art. 171 della legge

sul diritto d'autore, e che verte sui dischi, nastri o supporti analoghi nei quali l'opera dell'ingegno è incorporata nonché sulla medesima opera contenuta; cfr., in merito, PASTORE, La tutela penale dei programmi e dei relativi supporti secondo la legge d'autore, in AA.VV., I programmi per elaboratore, cit., 130).

Ma veniamo al punto: la cancellazione e il danneggiamento del programma, condotte che sono suscettibili di rientrare nella commissione dei computer crimes, ma che, per i casi di autonoma consumazione, richiedono una propria configurazione dogmatica.

La rilevanza pratica e il disvalore sociale della distruzione o della semplice alterazione del software sono evidenti nella diffusione del c.d. virus informatico (cfr., sul punto, SARZANA, op. cit., 398; FRANCESCHELLI, op. cit., 253, che riporta, tra l'altro, un caso giudiziario statunitense di un «untore» condannato a pagare 12000 dollari per aver causato la distruzione di 168000 files contenuti in un sistema operativo).

Tuttavia, gli effetti negativi di tali comportamenti possono, più semplicemente, estrinsecarsi, come è accaduto per quelli censurati dalla sentenza in rassegna, a seguito di un contatto diretto con il calcolatore elettronico. Nella specie, una ditta aveva commissionato ad una software house il miglioramento di un programma applicativo già in uso presso la prima ed elaborato dalla stessa software house. L'intervento dell'esperto, inviato dalla casa produttrice di programmi, si era invece concretato nella cancellazione sia delle copie di salvataggio su nastri magnetici (c.d. copie di back-up) di detto programma sia della copia in formato sorgente (ossia digitata in uno dei linguaggi più «vicini» all'uomo) nonché nell'alterazione della copia – l'unica a quel punto rimasta – in forma compilata (id est nel linguaggio comprensibile alla macchina; la traduzione automatica da una forma all'altra avviene per mezzo di un programma residente nel computer denominato compilatore). In sintesi, dopo l'intervento l'utente si trovava in possesso di un programma compilato – inaccessibile e imm modificabile, secondo l'opinione del giudice, anche per un tecnico informatico – con funzionalità ridotta (vale a dire che, in pratica, era impossibile usufruire a pieno delle basi di dati dall'utente stesso memorizzate).

Il giudice di Torino, perciò, ha ritenuto sussistente il dolo ed integrati gli altri requisiti del reato di danneggiamento, riallacciandosi, in parte, a quanto espresso dalla giurisprudenza di merito negli unici due precedenti consimili (v. Trib. Torino 12 dicembre 1983, Foro it., Rep. 1984, voce Danneggiamento, n. 5 e voce Esercizio arbitrario delle proprie ragioni, n. 10, in extenso in Giur. it., 1984, II, 352, con nota di FIGONE, e in Dir. autore, 1986, 513, con nota di CAROSONE: la sentenza, che riformava parzialmente la pronuncia istruttoria Pret. Torino 7 novembre 1983 – a quanto risulta inedita –, rilevava nella cancellazione di un programma gli estremi di «violenza alle cose» di cui all'art. 392 c.p.; v. poi Trib. Firenze 27 gennaio 1986, cit., Foro it., 1986, II, 359, con nota di RAPISARDA e Dir. informazione e informatica, 1986, 962, con osservazioni critiche di PICOTTI: la decisione applicava l'art. 420 c.p., sull'attentato agli impianti di pubblica utilità, ad un caso di alterazione meccanica del supporto magnetico di un sistema operativo, effettuata con l'avvicinamento a detto supporto di un magnete).

Le conclusioni rinvenibili in motivazione appaiono men che sorprendenti. Infatti, sembra che lo sconvolgimento della funzione del supporto magnetico e del programma in esso contenuto ben si attagliano all'ampia formulazione dell'art. 635 c.p., il quale sanziona, tra l'altro, qualsiasi condotta che renda inservibile la res altrui (v., in proposito, l'esempio fornito da MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1952, IX, 494, circa il caso del mescolamento dei caratteri grafici di una macchina a stampa: poco calzanti, invece, appaiono le esemplificazioni che fanno riferimento all'abrasione della scrittura o all'asportazione della pittura dalla tela di un quadro – la seconda rinvenibile in MARINI, op. cit., 385, in nota –, poiché l'alterazione del supporto magnetico non è, ictu oculi, il risultato di una rimozione di materia tangibile).

In buona sostanza anche se il supporto magnetico è perfettamente riutilizzabile – ricaricandolo nuovamente, s'intende –, siamo in presenza di «un'alterazione del reale» che, pur lasciando integra l'idea del programma, intesa come entità immateriale, lede senz'ombra di dubbio la funzionalità originaria della cosa (favorevole a questa tesi sono CORRIAS LUCENTE, Informatica e diritto penale: elementi di comparazione con il diritto statunitense, in *Dir. informazione e informatica*, 1987, 531: l'autrice spiega, tra l'altro, come, negli Usa, l'introduzione di un autonomo reato di danneggiamento dei dati informatici a livello statale non trovi favore incontrastato nella giurisprudenza e nella legislazione federale; MARINI, *op. cit.*, 385; in senso contrario, cfr. PICOTTI, *op. cit.*, 970 s., che si mostra propenso ad accogliere la soluzione di mano tedesca, volta alla previsione di uno specifico delitto di «sabotaggio informatico»; MUCCIARELLI, *op. cit.*, 379; un accenno è contenuto in PELLEGRINI, *Usa non autorizzato di computer*, in *Dir. informazione e informatica*, 1987, 308).

Nell'iter argomentativo del giudicante torinese la distinzione tra software e hardware si stempera nell'affiorare di una nuova nozione, quella di sistema informatico. Quest'ultimo diventa l'oggetto di una tutela fondata sulla considerazione che nel funzionamento del computer parti fisiche, basi di dati e programmi sono inscindibilmente collegati.

Va messo in rilievo, poi, come la migliore dottrina abbia chiarito che «la possibilità di ristabilire la condizione precedente non esclude il delitto di danneggiamento, allorché il fatto abbia reso inservibile o meno servibile la cosa per un tempo giuridicamente valutabile» (v. MANZINI, *op. cit.*, 494). Pertanto, poca importanza e rilevanza discrezionale – prescindendo dalla graduazione della gravità del fatto – rivestono le ipotesi in cui la vittima del danneggiamento abbia a disposizione copie di salvataggio.

Il bene protetto dall'art. 635 c.p. sembra, quindi, essere rappresentato dalla cosa nella sua unicità e nella sua funzionalità. Un problema distinto è, perciò, costituito dal fatto che la medesima norma appaia come una coperta troppo corta rispetto a fattispecie colpose ed al valore intrinseco dell'idea e della forma del programma ontologicamente immateriali.

Occorre dar conto, per ultimo, di un altro punctum pruriens, evidenziato dalla fattispecie in rassegna e legato ad un ulteriore requisito richiesto dal reato di cui all'art. 635 c.p., l'altruità della cosa danneggiata. La Pretura di Torino sul punto ha osservato che: «se il bene oggetto della tutela non è il solo software ma il sistema informatico, il problema non si pone». Viene, di seguito, precisato che, in base alle risultanze dibattimentali, il cui vaglio non è possibile in questa sede, era da escludere che i programmi fossero di proprietà degli imputati (i quali, peraltro, giustificavano l'intervento distruttivo – il paradosso deve far riflettere sull'urgenza di un'adeguata tutela del software – con il timore che il loro know-how potesse cadere nelle mani di un'altra software house). Qui basterà aggiungere che la coincidenza tra altruità e proprietà non pare affatto pacifica (cfr., in margine al precedente torinese, sopra cit., che aveva escluso il reato di danneggiamento perché la cosa deteriorata era di proprietà dell'agente, i rilievi critici di CAROSONE, *op. cit.*, 514 e FIGONE, *op. cit.*, 351).

ROBERTO CASO